



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, **11 MAG. 2020**

Prot. n. A001/2020/ *258182 / 1*

Ordinanza

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Esplicitazioni in materia di spostamenti individuali e di esercizio di attività economiche

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO altresì l'articolo 8, comma 1, numero 21) dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica e l'articolo 9, primo comma numero 3 che assegna alle Province autonome competenza in materia di commercio, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

CONSIDERATO che la previsione del DPCM 26 aprile sopra citata trova applicazione a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, secondo quanto previsto dal medesimo DPCM all'articolo 10, comma 1;

CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico provinciale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica;

RICHIAMATE tutte le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l'emergenza COVID-19 e relative motivazioni;

SENTITO in proposito il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e convenuto che, laddove nel DPCM 26 aprile 2020 si fa riferimento all'ambito territoriale regionale, quest'ultimo sia inteso come territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e non come territorio della singola Provincia autonoma;

CONVENUTO con il Presidente della Regione del Veneto, in considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico dei rispettivi territori regionale/provinciale e vista l'esigenza manifestata da numerosi cittadini residenti nelle zone di confine fra la regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, ritenere ragionevole consentire gli spostamenti reciproci dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni di confine tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per andare a trovare i congiunti residenti/domiciliati nei comuni territorialmente posti al di là del rispettivo confine;

CONSIDERATO che l'intento di cui al periodo precedente è stato manifestato con nota congiunta del Presidente della Provincia Autonoma di Trento e del Presidente della Regione del Veneto ai rispettivi organi prefettizi di competenza, ossia alle Prefetture di Verona, Vicenza, Belluno e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

CONSIDERATO, ad esplicitazione delle disposizioni previste sul punto dalle ordinanze precedenti del Presidente della Provincia in ragione dell'emergenza Covid-19, che nell'ambito delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio) svolte in modalità di asporto, riguardo alla fase della consegna e del pagamento della merce d'asporto, sia consentito l'ingresso nell'esercizio del cliente nel rispetto delle distanze di sicurezza e lo stesso deve trattenersi il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento, fermo il rispetto di quanto altro disposto nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 6 maggio 2020 prot. n. 250299/1;

CONSIDERATO altresì, a chiarimento di quanto previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 in tema di utilizzo di impianti, centri e siti sportivi per lo svolgimento di attività sportive all'aria aperta, che il divieto di fruizione, tra l'altro, di spazi adibiti a bar e ristoranti deve essere inteso nel senso che i gestori di dette attività di ristorazione hanno la facoltà di operare in modalità di asporto, consegna a domicilio e mensa per operai dei cantieri alla stessa stregua di qualsiasi altra attività di ristorazione sita sul territorio provinciale in periodo di emergenza Covid-19;

CONSIDERATO altresì, a chiarimento di quanto previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 in tema di spostamenti individuali, che è possibile raggiungere qualsiasi attività di commercio al dettaglio o altra attività economica, sita sul territorio provinciale e più in generale regionale, il cui esercizio oggi è consentito dalle varie disposizioni nazionali e provinciali dettate nell'ambito dell'emergenza Covid-19;

Tutto ciò premesso,

il Presidente

ordina quanto segue

- a) rientrano tra gli spostamenti consentiti quelli dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione del Veneto per andare a trovare i propri congiunti che risiedono o hanno il domicilio nei territori comunali posti al di là del rispettivo confine con la Regione del Veneto, così come concordato con il Presidente della predetta Regione;
- b) ad esplicitazione delle disposizioni previste sul punto dalle ordinanze precedenti del Presidente della Provincia in ragione dell'emergenza Covid-19, nell'ambito delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio) svolte in modalità di asporto, riguardo alla fase della consegna e del pagamento della merce d'asporto, è consentito l'ingresso nell'esercizio del cliente nel rispetto delle distanze di sicurezza e lo stesso deve trattenersi il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento, fermo il rispetto di quanto altro disposto nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 6 maggio 2020 prot. n. 250299/1;
- c) a chiarimento di quanto previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 in tema di utilizzo di impianti, centri e siti sportivi per lo svolgimento di attività sportive all'aria aperta, il divieto di fruizione, tra l'altro, di spazi adibiti a bar e ristoranti deve essere inteso nel senso che i gestori di dette attività di ristorazione hanno la facoltà di operare in modalità di asporto, consegna a domicilio e mensa per operai dei cantieri alla stessa stregua di qualsiasi altra attività di ristorazione sita sul territorio provinciale in periodo di emergenza Covid-19;
- d) a chiarimento di quanto previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 in tema di spostamenti individuali, è possibile raggiungere qualsiasi attività di commercio al dettaglio o altra attività economica, sita sul territorio provinciale e più in generale regionale, il cui esercizio oggi è consentito dalle varie disposizioni nazionali e provinciali dettate nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Restano vigenti le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l'emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza avranno efficacia dal giorno 12 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento, alla Provincia autonoma di Bolzano, alla Regione del Veneto ed alle Prefetture di Verona, Belluno e Vicenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

